



*Al Ministro dell'istruzione e del merito*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

**Dotazioni organiche del personale A.t.a, ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale n. 181 del 2016, relative all'anno scolastico 2026/2027**

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, “Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, che ha disciplinato la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale A.T.A.;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 agosto 2016, n. 181, “Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016”;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” e, in particolare, l'articolo 64;
- VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
- VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” e, in particolare, l'articolo 1, comma 557, che ha inserito all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 i commi 5-*quater*, 5-*quinqies* e 5-*sexies*;
- VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” e, in particolare, l'articolo 1, comma 828, nella parte in cui prevede che “Ai sensi dell'articolo 10, comma 3-*quinqies*, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 15 febbraio 2025, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità.”;
- VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” e, in particolare, l'articolo 1, comma 524, che dispone che “a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza



*Il Ministro dell'istruzione e del merito*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

*complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) è determinata annualmente”;*

- VISTO l'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nella parte in cui prescrive, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, che le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non possano superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione del sopra richiamato articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- VISTO l'articolo 4, comma 81, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”*, il quale detta specifiche prescrizioni in ordine all'organico del personale assistente tecnico, a decorrere dall'anno 2012/2013;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante *“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*, così come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, nonché, da ultimo, dal decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lett. b) e c), il quale prevede che *“2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica: ... b) alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni; c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica; ...”*;
- RITENUTO opportuno procedere alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto della presenza di alunni con accertata condizione di disabilità iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”*, che ha previsto, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una



*Il Ministro dell'istruzione e del merito*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

riduzione del numero di personale ATA pari a 2.020 posti, al fine di ottenere un risparmio nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 novembre 2025, n. 211, recante *“Revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, ai sensi della legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 828”*;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* (c.d. *“Buona scuola”*), da ultimo modificata dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, e in particolare l'articolo 1, comma 14, il quale, con riferimento al fabbisogno triennale di dotazioni organiche del personale ATA, prevede che il piano triennale dell'offerta formativa indichi il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO l'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, con il quale si prevede che, nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale e che è accantonato un numero di posti della dotazione organica del profilo di assistente amministrativo e tecnico nella misura del 50 per cento del numero di personale addetto ai lavori socialmente utili impegnato in compiti di carattere amministrativo e tecnico;

CONSIDERATO che l'accantonamento dei posti, come indicato nel successivo articolo 5 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009, è effettuato sull'organico di diritto in quanto prevede che: *“1. La necessità di attivazione di ulteriori posti successivamente alla determinazione dell'organico di diritto, rappresentata dai dirigenti scolastici, non può comportare, in ogni caso, a livello provinciale, incrementi di posti del medesimo organico. Ove necessario, il dirigente regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, autorizza gli eventuali incrementi di posti unicamente per compensazione, a livello provinciale, revocando l'autorizzazione al funzionamento di un corrispondente numero di posti dell'organico di diritto, per i quali, all'inizio dell'anno scolastico siano venute meno le condizioni che ne avevano legittimato l'istituzione. In tale caso il funzionamento del posto deve, comunque, conseguire all'applicazione dei vigenti criteri e parametri di calcolo degli organici di istituto ovvero ad apposito, motivato provvedimento del dirigente regionale”*;

VISTO il decreto interministeriale n. 107 del 31 maggio 2024, recante la revisione, per l'anno scolastico 2024/2025, delle dotazioni organiche triennali del personale ATA per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi per il quale trova applicazione il decreto interministeriale 30 giugno 2023, n. 127;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, di disciplina dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, adottato ai sensi



*Il Ministro dell'istruzione e del merito*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

- dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base alla delega di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- VISTO l'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*” convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, da ultimo modificato dal decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*”;
- CONSIDERATO che le procedure selettive di cui al menzionato articolo 58, da comma 5 a comma 5-*septies*, sono state espletate e che, pertanto, per quanto concerne il profilo di collaboratore scolastico, non occorre più riportare, nelle tabelle allegate al presente provvedimento, il dettaglio dei posti alle medesime in precedenza destinati;
- VISTO l'articolo 1, commi 619 e da 622 a 624, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”;
- VISTO l'articolo 1, da comma 738 a comma 740, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”;
- VISTO l'articolo 7, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*”;
- CONSIDERATO che, per quanto concerne il profilo professionale di assistente amministrativo, stante l'intervenuta cessazione dal servizio di tutte le unità appartenenti alla dotazione organica aggiuntiva di 110 posti di cui all'articolo 1, comma 738 della legge 30 dicembre, 2018, n. 145, e di cui all'articolo 7, comma 10-*sexies*, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, non occorre più riportare, nelle tabelle allegate al presente provvedimento, il dettaglio dei posti destinati alla trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno del personale co.co.co.;
- VISTO altresì, l'articolo 1, comma 967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con il quale la dotazione organica del personale ATA è stata incrementata di 1.000 posti di personale assistente tecnico laboratorio di informatica, da destinare alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado con conseguente incremento delle facoltà assunzionali del personale assistente tecnico di 1.000 unità;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 giugno 2023, n. 127, concernente i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (ora appartenenti all'area dei funzionari ed elevata qualificazione);
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 giugno 2025, n. 124, concernente i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi, oggetto di incarichi di elevata qualificazione riconosciuti ai dipendenti inquadrati nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione;



*Il Ministro dell'istruzione e del merito*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024;
- CONSIDERATO che, per effetto del nuovo CCNL 2024, il profilo professionale dell’addetto alle aziende agrarie è confluito nell’Area degli operatori, profilo professionale di operatore dei servizi agrari;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e, in particolare, l’articolo 10, comma 3-*quiquies*, così come modificato dall’articolo 18, comma 8, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, il quale stabilisce che: “*Al fine di dare attuazione al contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca vigente, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, garantendo la neutralità finanziaria*”;
- VISTO il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50 e, in particolare, l’articolo 18;
- INFORMATE le Organizzazioni Sindacali;
- ACQUISITO il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze con nota MEF – GAB prot. n. \_\_\_\_\_;
- ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata nella seduta del \_\_\_\_\_ 2026;

**DECRETA**

*Articolo 1*  
*(Dotazioni organiche)*

1. Il presente decreto reca la revisione, per l’anno scolastico 2026/2027, delle dotazioni organiche annuali del personale ATA, con esclusione del personale inquadrato nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, per il quale trova applicazione il decreto interministeriale 30 giugno 2025, n. 124.
2. Al presente decreto sono allegate le tabelle “A”, “B”, “C”, “C1”, “C2” e “D”, che ne costituiscono parte integrante, nelle quali è indicata la consistenza dell’organico del personale ATA per ciascun Ufficio scolastico regionale.
3. Nella tabella “A” sono indicate le dotazioni organiche regionali complessive del personale ATA, ad esclusione del personale inquadrato nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.
4. La tabella “B” riporta le dotazioni organiche regionali degli assistenti amministrativi. Il totale nazionale non ricomprende più la dotazione organica aggiuntiva di 110 posti di cui all’art. 1, c. 738, della L. 145/2018 (destinata al personale co.co.co).



*Al Ministro dell'istruzione e del merito*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

5. Nella tabella “C” sono riportate le dotazioni organiche regionali relative agli assistenti tecnici. Il totale ricomprende anche i posti di cui alla tabella “C1”, nonché la dotazione organica aggiuntiva di 1.000 posti di cui alla tabella “C2”.
6. Nella tabella “C1” sono ricompresi i posti finalizzati alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti tecnici di cui all'articolo 7, comma 10-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
7. Nella tabella “C2” è indicata la consistenza, per ciascun Ufficio scolastico regionale, della dotazione organica aggiuntiva di 1.000 unità di assistente tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72), assegnata a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
8. La tabella “D” riporta le dotazioni organiche regionali del profilo professionale di collaboratore scolastico. La consistenza complessiva di tale dotazione tiene conto della riduzione di 2.174 posti disposta con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 novembre 2025, n. 211, ai sensi dell'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
9. La quantificazione numerica complessiva dei posti definita a livello nazionale è ripartita in dotazioni organiche regionali, tenuto conto, altresì, delle cessazioni dal servizio del personale appartenente alla dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 738, della legge n. 145 del 2018.
10. La ripartizione regionale è stata effettuata considerando la presenza di alunni con disabilità, le specificità degli ambiti territoriali interessati, con riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative ed operative delle istituzioni scolastiche, alle diversità conseguenti alle situazioni ambientali e socio-economiche, alle funzioni e ai compiti previsti per i profili professionali del personale, nonché il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

*Articolo 2*  
*(Dotazioni provinciali)*

1. Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale provvede alla ripartizione della dotazione organica regionale in dotazioni organiche provinciali, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le Regioni e gli Enti locali e avuto riguardo alle specifiche esigenze e alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, dando adeguata informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto della presenza di alunni con disabilità certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica, delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle zone montane e alle piccole isole. Particolare attenzione dovrà essere riservata anche alle zone in cui siano presenti consistenti fenomeni di dispersione e di abbandono scolastico.
2. I Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali devono tener conto di quanto previsto all'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, nella parte in cui stabilisce che le regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, ai fini della determinazione, per l'anno scolastico 2026/2027, dell'organico di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad esclusione delle posizioni di lavoro dei direttori dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi,



*Il Ministro dell'istruzione e del merito*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

continuano ad applicarsi alle istituzioni scolastiche risultanti da accorpamento i parametri di calcolo, indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, di revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, già applicati, per l'anno scolastico 2025/2026, alle singole istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento, fermo restando il limite della consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibile a legislazione vigente per l'anno scolastico 2026/2027.

3. I Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi e articolazioni di istruzione ponendo particolare attenzione a non generare aggravio di spesa, con esclusione della dotazione di cui al comma 5 del presente articolo, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, l'accantonamento di una quota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate. Pertanto, ai sensi dell'articolo 5 del DPR 22 giugno 2009, n. 119, la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal presente decreto, ivi compreso l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto, ma solo rimodulata, avuto riguardo anche alla diminuzione nella consistenza del numero degli alunni.
4. I Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali e i Dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il mancato raggiungimento di tali obiettivi comporta l'applicazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di responsabilità dirigenziale.
5. La dotazione organica aggiuntiva di 1.000 unità di assistente tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72), di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto è assegnata agli Uffici scolastici regionali nel limite complessivo di 1.000 unità sulla base del numero di alunni presenti nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo della Regione. I Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, avuto riguardo a un'omogenea distribuzione sul territorio e tenuto conto delle specifiche esigenze e delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, procedono all'individuazione di istituzioni scolastiche del primo ciclo quali scuole polo alle quali è assegnata la dotazione organica di assistenti tecnici di cui al presente comma. Nel medesimo provvedimento sono indicate le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione appartenenti alla rete di riferimento della scuola polo individuata. Attraverso gli assistenti tecnici di cui al presente comma le scuole polo assicurano la consulenza e il supporto tecnico, eventualmente anche per lo svolgimento dell'attività didattica in via telematica, alle istituzioni scolastiche appartenenti alla rete di riferimento. Resta in capo a ciascuna istituzione scolastica di riferimento la progettazione, la predisposizione e l'organizzazione dell'attività didattica di competenza. Il Direttore generale per il Friuli-Venezia Giulia provvede con la dotazione organica assegnata all'Ufficio scolastico regionale alle esigenze dei laboratori di informatica delle istituzioni scolastiche del primo ciclo con lingua di insegnamento italiana e con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiana.



*Al Ministro dell'istruzione e del merito*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

*Articolo 3*

*(Assistente Tecnico – accantonamento posti)*

1. Negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici (TTP) in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.
2. L'accantonamento dei posti di cui al comma 1 del presente articolo non deve ingenerare a livello regionale situazioni di esubero del personale del profilo professionale di assistente tecnico.
3. I posti di assistente tecnico non accantonabili per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell'TTP incrementano il contingente delle disponibilità per le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.

*Articolo 4*

*(Dotazione organica dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti)*

1. Ai CPIA è assegnato un posto di assistente amministrativo, per ogni Centro Territoriale Provinciale riorganizzato nel CPIA. La dotazione organica dei collaboratori scolastici è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgono le attività di educazione per gli adulti.
2. Ferma restando la dotazione organica dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi, oggetto di incarichi di elevata qualificazione riconosciuti ai dipendenti inquadrati nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 giugno 2025, n. 124 e dall'articolo 1, commi 83-ter e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale può assegnare ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti, personale appartenente al profilo professionale degli assistenti tecnici ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per le collaborazioni plurime.

*Articolo 5*

*(Verifica e monitoraggio)*

1. Gli Uffici scolastici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e *in itinere* della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse ai parametri di riferimento. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi dei posti siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili, necessità, fermi restando i limiti della dotazione organica e i limiti di spesa.
2. L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, si avvalgono della struttura costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni.



*Il Ministro dell'istruzione e del merito*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

*Articolo 6*  
*(Oneri finanziari)*

1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella "A" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito di cui ai capitoli di spesa n. 2349 (piani gestionali 1 e 4) - IRAP 2345 (piano gestionale 1) e n. 2354 (piani gestionali 1 e 4) - IRAP 2327 (piano gestionale 1).

*Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e all'Ufficio centrale di bilancio per il prescritto parere contabile.*

Il Ministro dell'istruzione e del merito  
*Giuseppe Valditara*

Il Ministro dell'economia e delle finanze  
*Giancarlo Giorgetti*

BOLLETTINO